

# FOGLIO FEDERALE

Anno XXIII

Berna, 23 dicembre 1940.

Volume I.

Si pubblica di regola una volta la settimana. Prezzo: **fr. 2.-** l'anno per gli abbonati paganti al *Foglio ufficiale del Cantone Ticino* e per gli abbonati di lingua italiana al *Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni*, e **fr. 10.-** per i soli abbonati al *Foglio federale*. Rivolgersi all'Amministrazione del *Foglio ufficiale del Cantone Ticino* in Bellinzona.

Termine d'opposizione: 18 marzo 1941.

## Legge federale sullo sdebitamento di poderi agricoli.

(Del 12 dicembre 1940.)

### L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto l'articolo 64 della Costituzione federale,  
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 1936,

*decreta:*

Parte prima.

#### DISPOSIZIONI GENERALI.

##### Art. 1.

<sup>1</sup> La presente legge si applica ai poderi e ai fondi adibiti esclusivamente o in modo preponderante all'agricoltura.

A. Campo di applicazione.

<sup>2</sup> Essa è parimente applicabile alle foreste in quanto servono ad una azienda agricola.

##### Art. 2.

<sup>1</sup> Un podere o un fondo non possono essere assoggettati alla presente legge che in virtù di una decisione dell'autorità competente.

B. Assoggettamento.  
I. Richiesta.

<sup>2</sup> L'assoggettamento alla legge può essere richiesto dal proprietario e da ogni creditore che ha diritto alla costituzione d'un pegno.

## Art. 3.

II. Procedura  
e decisione.

<sup>1</sup> I Cantoni designano l'autorità competente a decidere l'assoggettamento ed istituiscono un'istanza di ricorso; questa sta-  
tuisce definitivamente.

<sup>2</sup> Il diritto di ricorso spetta alle persone abilitate a richie-  
dere l'assoggettamento.

<sup>3</sup> I Cantoni regolano la procedura.

<sup>4</sup> La decisione definitiva vincola tutte le autorità chia-  
mate ad agire in virtù della presente legge o di altre disposizioni  
del diritto civile federale; essa è d'ufficio notificata all'ufficiale  
del registro fondiario, il quale ne fa menzione nel registro.

## Art. 4.

III. Fatti  
nuovi.

<sup>1</sup> Se, per effetto d'un mutamento di circostanze, un podere o  
un fondo non risponde più ai requisiti della presente legge, il  
proprietario può domandare all'autorità competente di revocare  
la decisione di assoggettamento e di cancellare la menzione nel  
registro fondiario.

<sup>2</sup> Questa facoltà spetta anche al creditore che ha diritto alla  
costituzione di un'ipoteca legale.

<sup>3</sup> Le disposizioni sulla procedura di assoggettamento si ap-  
plicano per analogia.

<sup>4</sup> La revoca della decisione non ha alcun effetto sullo sde-  
bitamento omologato o sulla divisione ereditaria già chiusa.

## Art. 5.

C. Stima.  
I. Ordine di  
eseguirla.

<sup>1</sup> Il valore dei poderi e dei fondi che fa stato, secondo la  
presente legge, per lo sdebitamento e la costituzione di nuovi  
oneri, come pure per l'applicazione del diritto successorio rurale  
è accertato mediante una stima speciale.

<sup>2</sup> Divenuta che sia definitiva la decisione di assoggettamento,  
l'autorità di prima istanza ordina d'ufficio questa stima; le spese  
sono a carico del proprietario.

## Art. 6.

II. Basi.

<sup>1</sup> I poderi e i fondi sono stimati sulla base del valore di red-  
dito, ossia di quella somma che, computando l'interesse del quat-  
tro per cento e avvenendo l'esercizio secondo le condizioni usuali,  
si è potuta ricavare in media dal podere o dal fondo nel corso  
di un periodo di una lunga durata prima della stima.

<sup>2</sup> Il valore di stima nel senso della presente legge equivale al valore di reddito, aumentato, se è il caso, di un supplemento del venticinque per cento al massimo.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale emana le disposizioni generali sulla stima.

#### Art. 7.

<sup>1</sup> I Cantoni designano l'autorità competente per procedere alla stima; istituiscono un'istanza di ricorso che decide definitivamente; regolano la procedura.

III. Procedura e decisione

<sup>2</sup> La stima definitiva vincola tutte le autorità chiamate ad agire in virtù della presente legge o di altre disposizioni del diritto civile federale; essa è comunicata d'ufficio, con l'indicazione del valore di ciascun fondo, all'ufficiale del registro fondiario, il quale ne fa menzione nel registro.

#### Art. 8.

<sup>1</sup> Il diritto di ricorso spetta al proprietario e, se non è egli stesso debitore del credito ipotecario che grava sul suo fondo, spetta anche al debitore, purchè questi abbia un interesse a ricorrere.

IV. Diritto di ricorso.

<sup>2</sup> Uguale diritto spetta al creditore ipotecario e ai creditori garantiti da crediti ipotecari, se il capitale dei loro crediti non è interamente coperto dal valore di stima; lo stesso dicasi dei fideiussori, condebitori e garanti di crediti garantiti da pegno.

<sup>3</sup> Contro la decisione dell'autorità di stima possono ricorrere anche i creditori i quali, entro il termine di ricorso, hanno notificato per l'iscrizione all'ufficiale del registro fondiario una ipoteca legale che non sembra interamente coperta dal valore di stima.

#### Art. 9.

<sup>1</sup> Le persone che hanno il diritto di ricorrere contro la stima possono chiedere una revisione di quest'ultima al più presto dopo ogni periodo di cinque anni.

V. Revisione della stima.

<sup>2</sup> A richiesta d'uno degli interessati deve essere fatta una nuova stima nell'intervallo, quando il valore del podere o del fondo subisca modificazioni essenziali e durevoli per effetto specialmente di opere di miglioramento del suolo, di costruzioni o trasformazioni importanti, di fenomeni naturali o simili.

<sup>3</sup> Le disposizioni sulla procedura di stima e di ricorso sono applicabili. Le spese di stima sono a carico del richiedente.

## Parte seconda.

**SDEBITAMENTO.**

## Capo primo.

## CONDIZIONI E LIMITI.

## Art. 10.

## A. Condizioni generali.

<sup>1</sup> I poderi agricoli che, secondo le condizioni locali, costituiscono il mezzo d'esistenza essenziale del proprietario e della sua famiglia possono, conformemente alle disposizioni che seguono, essere sdebitati con l'aiuto della Confederazione e dei Cantoni.

<sup>2</sup> Lo sdebitamento può essere chiesto in ciascun Cantone che ha istituito una cassa d'ammortamento.

<sup>3</sup> La richiesta di sdebitamento deve essere presentata entro cinque anni dall'attuazione della presente legge.

## Art. 11.

## B. Misure.

<sup>1</sup> Oltre l'ammortamento o l'estinzione dei crediti ipotecari scoperti, nella procedura di sdebitamento può essere concessa una moratoria per il rimborso dei crediti coperti, una riduzione del loro tasso d'interesse, come pure l'estinzione, mediante un pagamento parziale in contanti, di interessi scaduti coperti dal pegno.

<sup>2</sup> I debiti chirografari, comprese le fideiussioni, devono essere estinti mediante un dividendo in un concordato combinato con lo sdebitamento.

## Art. 12.

## C. Condizioni nel singolo caso.

<sup>1</sup> Lo sdebitamento può essere concesso soltanto se il proprietario :

a) non è in grado, pur adoperando tutto il suo patrimonio e il suo reddito, di pagare integralmente l'interesse dei crediti garantiti dai suoi fondi agricoli ;

b) non è responsabile del proprio disagio e se egli stesso o i membri della famiglia che vivono in comunione domestica con lui sono degni di aiuto.

<sup>2</sup> Allorchè il proprietario esercita egli stesso l'azienda, la richiesta di sdebitamento è accolta soltanto se egli sembra capace

di amministrarla razionalmente; se egli ha dato il suo podere in affitto, lo sdebitamento è subordinato alla condizione che ricavi dal canone corrispostogli i propri mezzi di esistenza.

<sup>3</sup> La richiesta di sdebitamento non è presa in considerazione se il debitore e il suo coniuge non danno l'autorizzazione di assumere tutte le informazioni necessarie sul loro patrimonio.

<sup>4</sup> Di regola, lo sdebitamento dev'essere rifiutato se il richiedente, o il defunto da cui ha ereditato il podere, ne è divenuto proprietario dopo il 1° aprile 1932. Il Consiglio federale emanerà disposizioni particolari sulle eccezioni a questa regola.

### Art. 13.

<sup>1</sup> Lo sdebitamento si estende a tutti i crediti ipotecari scoperti, anche se sono costituiti in pegno.

<sup>2</sup> Un credito è reputato scoperto nella misura in cui, tenuto conto degli oneri di grado precedente, esso eccede il valore di stima del pegno immobiliare; l'autorità dei concordati decide se e in quale misura si debba tener conto degli oneri fondiari.

<sup>3</sup> Allorquando un credito è inferiore alla somma iscritta, viene computato solo il suo importo effettivo, mediante corrispondente riduzione del posto ipotecario; i posti vacanti, come pure i titoli di pegno al nome del proprietario e che si trovano in possesso del debitore, non entrano in linea di conto e sono cancellati.

<sup>4</sup> Gli interessi garantiti da pegno, scaduti all'inizio della procedura, sono aggiunti al capitale mediante corrispondente ampliamento dei posti ipotecari, e sono soggetti alle condizioni che valgono per il capitale in quanto concerne il pagamento degli interessi e degli ammortamenti, a meno che possano essere estinti mediante un pagamento unico in contanti in conformità dell'articolo 36.

### Art. 14.

Allorquando lo sdebitamento si applica a un credito ipotecario che il creditore ha acquistato dopo il 1° aprile 1932 per un prezzo inferiore al valore nominale, questo credito non è ammesso per lo sdebitamento che per un valore uguale al prezzo d'acquisto. Lo stesso avviene quando un credito garantito da pegno manuale è inferiore al credito ipotecario costituito in pegno.

**D. Crediti colpiti.**

**I. In generale.**

**II. Crediti acquistati a prezzo ridotto e crediti costituiti in pegno.**

## Capo secondo.

## ATTUAZIONE.

## Art. 15.

A. Ammortamento dei crediti ipotecari scoperti.

I. Crediti eccedenti il doppio del valore di stima.

<sup>1</sup> Nella misura in cui un credito eccede il doppio del valore di stima del pegno, esso è, con i relativi interessi scaduti e le spese per gli atti esecutivi, trattato come un credito chirografario e tacitato mediante un dividendo concordatario; il diritto di pegno è cancellato.

<sup>2</sup> Per la differenza, il creditore riceve un'attestazione che gli conferisce i diritti previsti dalla presente legge verso eventuali fideiussori, come pure i diritti di ricupero menzionati negli articoli 66, 77, 79 e 81.

<sup>3</sup> Il credito constatato nell'attestazione di scoperto non frutta interessi. I fideiussori, condebitori e garanti non rispondono della perdita subita per questo fatto dal creditore.

## Art. 16.

II. Altri crediti.

1. Conversione.

<sup>1</sup> Nella misura in cui un credito scoperto non eccede il doppio del valore di stima del pegno, il diritto di pegno è cancellato. Il creditore riceve, in vece di esso, un credito verso la cassa d'ammortamento per il valore capitalizzato delle annuità dovute dal proprietario e dalla cassa in virtù degli articoli 22 e 24. L'autorità dei concordati fissa ogni volta l'importo di questo credito.

<sup>2</sup> Per l'importo complessivo dei crediti scoperti trasformati in crediti verso la cassa e degli interessi scaduti garantiti, è costituito, allo scopo di garantire i diritti della cassa verso il proprietario, un diritto di pegno collettivo su tutti i fondi gravati; questo diritto avrà la forma di un'ipoteca che segue in grado immediatamente i crediti coperti.

## Art. 17.

2. Consegnà di titoli di riscatto.

<sup>1</sup> Per l'importo del valore capitalizzato delle prestazioni del proprietario e della cassa d'ammortamento, i creditori ipotecari ricevono, in sostituzione dei loro crediti verso la cassa d'ammortamento, dei titoli di riscatto. Questi titoli sono al portatore e sono provvisti di tagliandi semestrali o annuali.

<sup>2</sup> Il credito incorporato nel titolo di riscatto frutta interesse al quattro per cento ed è esigibile al più tardi dopo venti anni. Il rimborso si fa mediante estrazioni a sorte annuali, per un importo uguale al ventesimo almeno della somma dei titoli emessi.

<sup>3</sup> Il creditore ipotecario ha tuttavia diritto in tutti i casi a una prestazione equivalente al dividendo concordatario versato ai creditori chirografari. Se il valore in capitale del titolo di riscatto è inferiore a questa prestazione minima, il debitore è tenuto a pagare in contanti la differenza al creditore.

#### Art. 18.

<sup>1</sup> Per la differenza tra l'importo del titolo di riscatto, aumentato, se è il caso, della prestazione suppletoria nel senso dell'articolo 17, terzo capoverso, e il suo credito primitivo garantito da pegno, il creditore riceve un'attestazione che gli conferisce i diritti verso eventuali fideiussori, come pure i diritti di ricupero previsti dalla presente legge.

<sup>2</sup> Il credito constatato in quest'attestazione non frutta interesse. I fideiussori, condebitori e garanti non rispondono della perdita subita dal creditore per questo fatto.

3. Attestazione di scoperto.

#### Art. 19.

<sup>1</sup> Se il credito primitivo è inoltre garantito da fideiussione, il fideiussore non risponde più verso il creditore che della differenza constatata nell'attestazione di scoperto.

<sup>2</sup> Per questa differenza, il fideiussore non può esercitare il regresso contro il debitore; in quanto il fideiussore subentri nei diritti del creditore, esso gode dei diritti di ricupero nel senso della presente legge.

4. Responsabilità dei fideiussori.  
a. Regola.

#### Art. 20.

<sup>1</sup> Se il fideiussore prova che la sua situazione economica sarebbe pregiudicata qualora il creditore facesse immediatamente valere i suoi diritti, egli può domandare all'autorità dei concordati competente per il debitore principale di ridurgli da venti a quaranta per cento l'importo constatato nell'attestazione di scoperto e di autorizzarlo ad ammortizzare il resto del suo debito in dieci anni al più. Allorquando il fideiussore fa una domanda siffatta, l'autorità dei concordati ha la facoltà di sospendere una esecuzione promossa contro di esso.

<sup>2</sup> Il creditore può chiedere all'autorità dei concordati di revocare la decisione contro il fideiussore, se prova che questi è in grado di pagare immediatamente le rate ancora dovute senza pregiudicare la sua situazione economica o se il fideiussore è in arretrato col pagamento di due rate.

<sup>3</sup> L'autorità dei concordati decide liberamente dopo aver sentite le parti.

b. Riduzione a favore dei fideiussori.

## Art. 21.

5. Mezzi finanziari.  
a. In generale.

Le somme necessarie per il pagamento dell'interesse e l'estinzione dei crediti verso la cassa d'ammortamento sono fornite dalle annuità che il proprietario versa a questa cassa e dalle prestazioni della cassa stessa.

## Art. 22.

b. Annuità del proprietario.

<sup>1</sup> Per i crediti scoperti che non eccedono il doppio del valore di stima del pegno, il proprietario versa alla cassa d'ammortamento delle annuità invariabili, che sono graduate secondo la copertura e raggiungono di regola gli importi seguenti:

1° grado:	da 100 a 125%	del valore di stima	= annuità del 2,5%
2° » :	da 126 a 150%	» » » »	= » del 2 %
3° » :	da 151 a 175%	» » » »	= » dell'1,5%
4° » :	da 176 a 200%	» » » »	= » dell'1 %

dei crediti ipotecari primitivi.

<sup>2</sup> Le annuità devono essere versate per venti anni.

<sup>3</sup> Rimane riservata la riduzione delle prestazioni del proprietario mediante contributi suppletori della Confederazione.

<sup>4</sup> Il proprietario può svincolarsi dall'obbligo di pagare delle annuità versando in contanti il valore capitalizzato di esse. Se il versamento non raggiunge il detto valore, esso è computato proporzionalmente sulle annuità ancora dovute, a meno che il numero di queste sia ridotto in modo corrispondente. Rimangono riservati le disposizioni del diritto cantonale sull'obbligo di fare versamenti suppletori, come pure i diritti di ricupero nel senso della presente legge.

## Art. 23.

c. Versamenti suppletori di diritto cantonale.

<sup>1</sup> I Governi cantonali possono prescrivere, mediante ordinanza, che i proprietari di fondi compresi in una procedura di sdebitamento devono versare annualmente alla cassa d'ammortamento il quarto per cento al massimo dei crediti ipotecari coperti.

<sup>2</sup> Questi versamenti suppletori non devono essere riscossi, quando i fondi fossero stati ipotecati prima dello sdebitamento per una somma superiore al centocinquanta per cento del valore di stima o quando, nel caso particolare, lo sdebitamento fosse pregiudicato da detti versamenti.

<sup>3</sup> La somma dei versamenti non può eccedere la metà dei contributi da fornire dal Cantone ed è computata su questi contributi,

a meno che essa sia adoperata per sopperire alle spese della procedura di sdebitamento.

<sup>4</sup> Le prescrizioni cantonali devono essere approvate dal Consiglio federale.

Art. 24.

La cassa d'ammortamento versa, essa pure per venti anni, attingendo, ove occorra, ai contributi suppletori della Confederazione, la differenza tra le annuità del proprietario e il doppio dell'importo previsto per ciascun grado nell'articolo 22, primo capoverso.

d. Prestazioni della cassa d'ammortamento.

Art. 25.

Il Consiglio federale emana le disposizioni applicabili nei casi in cui il pegno garantisce il credito di altri.

III. Pegno che garantisce il credito di altri.

Art. 26.

<sup>1</sup> L'autorità dei concordati può concedere, congiuntamente con lo sdebitamento, una moratoria al rimborso tanto dei crediti ipotecari coperti scaduti che gravano un fondo agricolo del debitore, quanto dei crediti garantiti da un tale credito ipotecario dato in pegno, purchè sembri verosimile l'impossibilità del debitore di trovare un nuovo acquirente per questi crediti.

B. Moratoria al rimborso del capitale.  
I. Condizioni.  
1. Crediti ipotecari.

<sup>2</sup> A richiesta del debitore e dopo avere sentito il creditore, l'autorità dei concordati può pure, nelle stesse condizioni, concedere ulteriormente la moratoria al rimborso di siffatti crediti; la moratoria deve tuttavia essere rifiutata quando gli interessi di tre anni sono scaduti o quando l'avente diritto ha disdetto il suo credito per il motivo che il proprietario ha diminuito il valore del pegno.

<sup>3</sup> La moratoria è concessa per quattro anni. A richiesta motivata del proprietario, l'autorità dei concordati, dopo aver sentito il creditore, può prorogarla, in via eccezionale, di quattro anni al massimo; essa stabilisce le condizioni di questa proroga.

<sup>4</sup> Se il credito è ammortizzabile, l'autorità dei concordati ha la facoltà di sostituire la sospensione temporanea delle prestazioni annuali mediante una riduzione dell'annuità o mediante un aumento del numero dei rimborsi parziali.

Art. 27.

<sup>1</sup> Quando lo reputi necessario per salvare l'azienda del debitore, l'autorità dei concordati può concedere, per il rimborso di crediti scaduti garantiti da pegno sul bestiame, una moratoria di

2. Crediti garantiti da pegno sul bestiame.

due anni. Di regola, il debitore dev'essere obbligato a versare ammortamenti adeguati.

<sup>2</sup> Questa moratoria non può essere prorogata se non per due anni al massimo.

#### Art. 28.

II. Effetti della moratoria.

<sup>1</sup> Durante la moratoria, nessun atto esecutivo può essere promosso o proseguito contro il debitore e resta sospeso il corso dei termini di prescrizione o di perenzione che può essere interrotto da un atto d'esecuzione.

<sup>2</sup> Se il creditore ha chiesto, prima della concessione della moratoria, l'esecuzione in via di realizzazione del pegno, egli conserva durante la moratoria i diritti che gli spettano in virtù dell'articolo 94 della legge sull'esecuzione e sul fallimento e dell'articolo 806 del Codice civile.

#### Art. 29

III. Pegno che garantisce il credito d'altri.

<sup>1</sup> Se il fondo garantisce un credito coperto dal valore di stima e del quale il debitore è un terzo, l'articolo 28 regola i rapporti tra il creditore e il proprietario. Invece al creditore, scaduto che sia il credito, spetta la facoltà di farlo valere contro il debitore mediante esecuzione in via di pignoramento o di fallimento. In caso d'esecuzione in via di pignoramento, la vendita può essere chiesta solo sei mesi dopo la notificazione del precetto esecutivo.

<sup>2</sup> Se il debitore soddisfa in parte il creditore, il proprietario può esigere una riduzione corrispondente della somma garantita. Allo spirare della moratoria per il rimborso del capitale, il creditore ha il diritto di chiedere contro il proprietario, per la perdita subita, l'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare.

#### Art. 30.

IV. Situazione dei fideiussori.  
1. In generale

<sup>1</sup> Il creditore può far valere i diritti spettantigli in virtù dell'articolo 495 del Codice delle obbligazioni in confronto del fideiussore semplice, solo dopo che sia spirata la moratoria per il rimborso del capitale.

<sup>2</sup> Durante la moratoria, restano sospesi i diritti conferiti ai fideiussori dagli articoli 502 e 503 del Codice delle obbligazioni.

<sup>3</sup> Il fideiussore non ha il diritto, durante la moratoria, di esigere dal debitore principale, conformemente all'articolo 512 del Codice delle obbligazioni, delle garanzie o la sua liberazione.

### Art. 31.

<sup>1</sup> I fideiussori e i condebitori solidali non possono opporre al creditore l'eccezione della moratoria che nel caso in cui l'autorità dei concordati li abbia messi al beneficio di questa misura.

2. Estensione della moratoria.

<sup>2</sup> L'autorità dei concordati non può tuttavia far ciò se non nel caso in cui il fideiussore provi che, senza la moratoria, la sua esistenza economica sarebbe messa in pericolo; la moratoria può del resto essere limitata ad una parte del credito e venir subordinata alla prestazione di garanzie.

### Art. 32.

<sup>1</sup> Qualora un coobbligato solidale sia escusso prima del debitore principale per un credito in capitale, egli può, dandone immediatamente avviso al debitore, chiedere all'autorità dei concordati competente per quest'ultimo, la sospensione della esecuzione per due mesi.

3. Escussione.

<sup>2</sup> Se il debitore principale, durante questo tempo, domanda lo sdebitamento congiuntamente con una moratoria per il rimborso del capitale, l'escussione del coobbligato solidale resta sospesa fino a quando sia stata presa una decisione circa la domanda del debitore; il coobbligato solidale conserva il diritto di richiedere per sè il beneficio della moratoria.

<sup>3</sup> Se il debitore principale non presenta la domanda entro questo tempo, non può più essere concessa alcuna moratoria neppure per l'azione di regresso del coobbligato solidale.

### Art. 33.

In caso di successione l'autorità dei concordati estende il beneficio della moratoria agli eredi che ne fanno domanda, purchè adempiano nella loro persona i requisiti prescritti per la concessione.

V. Estensione della moratoria agli eredi.

### Art. 34.

<sup>1</sup> A richiesta d'un creditore pignoratizio, d'un fideiussore, d'un condebitore o garante ovvero della cassa d'ammortamento, la moratoria per il rimborso del capitale può essere revocata dall'autorità dei concordati per tutti i crediti che ne sono oggetto se si prova che il debitore :

VI. Revoca della moratoria.

- a) può fare a meno della moratoria senza che la propria esistenza economica sia pregiudicata; oppure
- b) ha agito durante la moratoria con slealtà o leggerezza a pregiudizio del creditore pignoratizio che domanda la revoca; oppure

- c) ha dato in affitto il suo podere, a meno che ricavi dal canone i propri mezzi di esistenza; oppure
- d) ha alienato animali impegnati o se ne è disfatto a pregiudizio del creditore pignoratizio.

<sup>2</sup> Quando il beneficio della moratoria è stato esteso a un fideiussore solidale o a un condebitore, la moratoria è revocabile nei loro confronti se essi possono farne a meno senza che sia pregiudicata la loro esistenza economica.

<sup>3</sup> Nei casi previsti nel primo capoverso, lettera *a*, e nel secondo capoverso, la revoca può essere pronunciata al più presto due anni dopo la concessione della moratoria o dopo il rifiuto di una domanda di revoca.

### Art. 35.

VII. Esecuzione.

<sup>1</sup> La concessione della moratoria è comunicata dall'autorità dei concordati all'ufficiale d'esecuzione, all'ufficiale del registro fondiario e a quello del registro per il pegno del bestiame. La moratoria per il rimborso di crediti ipotecari è iscritta nel registro fondiario e menzionata sui titoli di pegno.

<sup>2</sup> L'autorità dei concordati comunica la revoca della moratoria ai creditori pignoratizi e all'ufficiale d'esecuzione, come pure all'ufficiale del registro fondiario e a quello del registro dei pegni del bestiame, affinché provvedano alle cancellazioni necessarie. Essa ha l'obbligo di far eseguire dall'ufficiale del registro fondiario sui titoli di pegno la cancellazione delle menzioni relative alla moratoria e alla corrispondente modificazione delle modalità d'ammortamento; se per effetto della realizzazione forzata del pegno cade la moratoria, quest'obbligo spetta all'ufficio che procede alla realizzazione.

### Art. 36.

C. Estinzione d'interessi scaduti.

<sup>1</sup> Gli interessi scaduti coperti dal valore di stima del pegno possono essere estinti interamente mediante pagamento in contanti del sessantacinque per cento del loro importo. I fideiussori, i condebitori e garanti non rispondono della perdita subita dal creditore per questo fatto.

<sup>2</sup> Questa tacitazione è ammissibile solo se il debitore prova di aver garantito la somma necessaria entro il termine prescritto per notificare i crediti.

<sup>3</sup> Per l'estinzione degli interessi scaduti coperti non possono essere adoperate le somme per lo sdebitamento stanziato dai Cantoni e dalla Confederazione, come pure quelle corrisposte da quest'ultima quale aiuto finanziario in virtù dell'articolo 114.

#### Art. 37.

<sup>1</sup> Per i crediti in capitale coperti, l'autorità dei concordati può, con effetto a contare dall'ultima scadenza anteriore all'inizio della procedura, ridurre al tasso stabilito dal Consiglio federale, l'interesse convenuto, qualora esso, tenuto conto delle provvigioni e di altri supplementi di questo genere, fosse superiore a questo tasso; se fosse stato convenuto un interesse inferiore, la detta autorità può ordinare che non debba superare il tasso stabilito.

<sup>2</sup> Il tasso da stabilire dal Consiglio federale non può essere inferiore all'interesse applicabile alle obbligazioni fondiarie della centrale delle banche cantonali, nè superiore al cinque per cento. Il Consiglio federale ha il diritto di modificarlo allo spirare di ogni periodo di tre anni e di graduarlo entro questi limiti secondo i Cantoni e le regioni.

<sup>3</sup> Questa riduzione del tasso dell'interesse è valevole al massimo per il periodo entro il quale il proprietario deve versare delle annuità.

<sup>4</sup> Allorquando un Cantone fa uso della facoltà conferitagli dall'articolo 23, la frazione d'interesse che ha riservato in favore della cassa d'ammortamento rimane invariata in caso di modificazione del tasso ridotto.

<sup>5</sup> I fideiussori, condebitori e garanti non rispondono, verso il creditore, della perdita d'interessi derivante dalla riduzione del tasso.

<sup>6</sup> I capoversi dal 1° al 3° s'applicano parimente ai crediti coperti da un pegno sul bestiame, a condizione che il bestiame sia assicurato; in questo caso, il tasso dell'interesse è aumentato di un mezzo per cento.

#### Art. 38.

Per garantire i mutui consentiti al debitore in correlazione con uno sdebitamento, gli istituti di soccorso agricolo creati dai Cantoni possono chiedere che sia costituita una ipoteca che segua immediatamente in grado a quella della cassa d'ammortamento.

**D. Riduzione del tasso d'interesse dei crediti coperti.**

**E. Diritto di pegno in favore dei prestiti di soccorso.**

## Capo terzo.

## CASSE D'AMMORTAMENTO e CONTRIBUTI PUBBLICI.

## Art. 39.

**A. Casse d'ammortamento.**

<sup>1</sup> I Cantoni che eseguiscano lo sdebitamento devono creare una cassa d'ammortamento.

<sup>2</sup> Essi rispondono, in via sussidiaria, di tutti gli obblighi che derivano alla cassa dallo sdebitamento.

<sup>3</sup> Le casse d'ammortamento sono esentate da ogni imposta e tassa dei Cantoni e dei comuni come pure dalle imposte dirette della Confederazione. I titoli di riscatto emessi dalle casse d'ammortamento non sono soggetti alla tassa di bollo federale sulle emissioni.

<sup>4</sup> Se, temporaneamente, la cassa d'ammortamento non disponesse più di mezzi sufficienti per far fronte a nuove richieste di sdebitamento, essa ne avverte il governo cantonale. Questo ne dà immediatamente avviso alle autorità dei concordati del suo Cantone.

## Art. 40.

**B. Contributi pubblici e fondi di sdebitamento.**

**I. In generale.**

<sup>1</sup> La Confederazione e i Cantoni procurano le somme di cui abbisognano le casse d'ammortamento per le operazioni di sdebitamento.

<sup>2</sup> La Confederazione istituisce un fondo di sdebitamento che è alimentato durante venti anni da sussidi annuali di cinque milioni di franchi. Essa preleva da questo fondo, entro il limite dei mezzi disponibili, i contributi da versare ai Cantoni in conformità della presente legge.

<sup>3</sup> I versamenti della Confederazione sono subordinati alla concessione di contributi cantonali e raggiungono il doppio di questi ultimi. Per le regioni montane o particolarmente indebitate, i versamenti raggiungono il triplo dei contributi cantonali.

<sup>4</sup> Ogni Cantone istituisce, dal canto suo, un fondo di sdebitamento alimentato dai propri contributi e da quelli della Confederazione; da questo fondo sono prelevate le somme necessarie alla cassa d'ammortamento.

## Art. 41.

**II. Fondo per le regioni montane o particolarmente indebitate.**

<sup>1</sup> Il Consiglio federale ha il diritto di prelevare ogni anno dal sussidio federale la somma di settecentocinquantafranchi in favore delle regioni montane o particolarmente indebitate.

<sup>2</sup> I prelevamenti alimentano un fondo particolare che serve a versare contributi suppletori ai Cantoni che comprendono regioni siffatte.

<sup>3</sup> Su questi contributi suppletori la cassa d'ammortamento versa importi maggiori, a sgravio del debitore, per lo sdebitamento nelle dette regioni.

#### Art. 42.

I Cantoni hanno il diritto di fissare un limite massimo per i loro contributi o d'escludere dallo sdebitamento i poteri che sorpassano una certa estensione.

C. Disposizioni cantonali.

#### Capo quarto.

#### *Procedura.*

#### Art. 43.

<sup>1</sup> Il debitore che intende chiedere lo sdebitamento deve presentare una richiesta all'autorità dei concordati e allegare ad essa:

A. Inizio della procedura.

- a) un elenco dei suoi creditori, indicando la natura e l'importo delle loro pretese, le modalità dell'interesse, le scadenze e le garanzie esistenti ;
- b) un estratto del registro fondiario relativo ai fondi agricoli che gli appartengono, con indicazione della loro superficie ;
- c) la decisione di assoggettamento di questi fondi e, se è il caso, il documento giustificativo della stima secondo la presente legge ;
- d) un elenco dei suoi capi di bestiame e delle sue macchine agricole di un certo valore, indicando la somma assicurata;
- e) indicazioni su tutti gli altri suoi beni, specialmente sui fondi che non sono agricoli, sui crediti e altri diritti, esclusi le masserizie e gli arnesi che servono all'azienda agricola ;
- f) indicazioni sui beni del coniuge.

I. Richiesta.

<sup>2</sup> L'autorità dei concordati può domandare all'istituto di soccorso agricolo o alla cassa d'ammortamento di presentarle un rapporto scritto sulla richiesta.

#### Art. 44.

<sup>1</sup> Se la richiesta del debitore non appare a prima vista infondata, l'autorità dei concordati decide d'iniziare la procedura e nomina un commissario; essa può designare come tale la cassa d'ammortamento.

II. Ricevibilità.

<sup>2</sup> Se il governo cantonale ha informato l'autorità dei concordati che i mezzi della cassa d'ammortamento non bastano temporaneamente per nuovi casi di procedura di sdebitamento, la richiesta è provvisoriamente scartata. In questo caso, l'autorità dei concordati può nominare un commissario e concedere nello stesso tempo al richiedente una moratoria di un anno al massimo. Sono applicabili a questa moratoria gli articoli 45, 46, capoversi dal 2° al 4°, e 47.

#### Art. 45.

III. Situazione del debitore.

<sup>1</sup> Il debitore è tenuto, durante la procedura, a continuare l'esercizio razionale del potere.

<sup>2</sup> Iniziativa la procedura, il debitore non può più, senza il consenso del commissario, validamente alienare o gravare fondi, costituire pegni, prestare fideiussioni, disporre a titolo gratuito nè fare dei pagamenti per debiti contratti anteriormente.

<sup>3</sup> L'inizio della procedura è comunicato dall'autorità dei concordati all'ufficiale del registro fondiario, affinché annoti una restrizione della facoltà di disporre. L'ufficiale non può più, senza il consenso del commissario, procedere ad operazioni del registro fondiario relative ai fondi del debitore.

#### Art. 46.

B. Moratoria.

<sup>1</sup> L'autorità dei concordati può concedere al debitore una moratoria di sei mesi al massimo. In via eccezionale, essa può essere prorogata di quattro mesi al massimo.

<sup>2</sup> Durante la moratoria, nessun atto esecutivo può essere promosso o proseguito contro il debitore e resta sospeso il corso dei termini di prescrizione o di perenzione che può essere interrotto da un atto d'esecuzione.

<sup>3</sup> I termini previsti nell'articolo 219 della legge sulla esecuzione e sul fallimento per i crediti della prima fino alla terza classe, come pure i termini di sei mesi previsti negli articoli 286 e 287 della stessa legge sono prorogati per un periodo di tempo uguale a quello della moratoria. Per lo stesso periodo di tempo è parimente prorogata la garanzia del pegno per gli interessi ipotecari.

<sup>4</sup> La concessione della moratoria è comunicata all'ufficio di esecuzione e pubblicata insieme con la grida.

## Art. 47.

Se il debitore viola l'articolo 45, o compie atti che ledono i creditori o favoriscono alcuni di essi a danno di altri, l'autorità dei concordati, a richiesta della cassa d'ammortamento, del commissario o di un creditore leso revoca la dichiarazione d'inizio della procedura e dichiara chiusa quest'ultima.

C. Revoca.

## Art. 48.

<sup>1</sup> Mediante grida pubblicata nel Foglio ufficiale cantonale e, se l'autorità dei concordati lo reputa utile, in altri fogli, il commissario invita i creditori a notificare entro venti giorni i loro crediti garantiti o chirografari, indicando, ove occorra, i condebitori, le fideiussioni e altre garanzie. Nella grida sono fatte note le conseguenze della mancata notificazione.

D. Grida.

I. Contenuto.

<sup>2</sup> Un esemplare della grida è notificato ai creditori noti.

## Art. 49.

<sup>1</sup> Se il creditore tralascia di notificare il suo credito garantito da un'ipoteca legale non iscritta nel registro fondiario, perde tanto il credito quanto il diritto di pegno. La stessa regola si applica agli oneri fondiari di diritto pubblico non iscritti.

II. Crediti non notificati  
1. Crediti ipotecari.

<sup>2</sup> La cassa d'ammortamento tutela i diritti derivanti da crediti iscritti nel registro fondiario e i cui titolari siano irreperibili.

<sup>3</sup> Per crediti coperti constatati da cartelle ipotecarie o di rendita fondiaria, la cassa d'ammortamento può domandare al giudice competente che diffidi i creditori ad annunciarsi e pronunci l'annullamento del titolo di pegno secondo le disposizioni del Codice civile. Se il credito è garantito da un'ipoteca, esso si prescrive trascorsi che siano dieci anni dallo spirare della moratoria per il rimborso del capitale e, in mancanza di moratoria, dall'omologazione del piano di sdebitamento. Il proprietario è tenuto ad utilizzare il posto ipotecario diventato in conseguenza libero costituendo un nuovo diritto di pegno e a versare il ricavo di questa operazione alla cassa d'ammortamento.

<sup>4</sup> La cassa d'ammortamento conserva i titoli di riscatto riferentisi a crediti i cui titolari sono ignoti. Allo spirare di un termine di dieci anni dall'omologazione del piano di sde-

bitamento, l'autorità dei concordati, a richiesta della cassa, diffida pubblicamente, a norma delle disposizioni sulla scomparsa delle persone, i creditori ad annunciarsi. La diffida indicherà che i titoli saranno realizzati se i creditori non si annunciano entro il termine.

<sup>5</sup> Per la ripartizione della somma ricavata dall'utilizzazione di un posto ipotecario divenuto libero o dalla realizzazione di un titolo di riscatto, si applicano per analogia le disposizioni emanate dal Consiglio federale per i casi in cui il pegno garantisce il credito di altri.

#### Art. 50.

#### 2. Altri crediti.

<sup>1</sup> Allorquando l'esistenza di un credito chirografario non annunciato dal debitore nè notificato in seguito alla grida, viene tuttavia constatata nel corso della procedura, il creditore riceve il dividendo concordatario nella misura dei mezzi disponibili. Qualora questo dividendo non gli possa essere in tutto o in parte versato, il creditore riceve per l'importo non versato un attestato di carenza di beni che produce gli effetti indicati nell'articolo 265 della legge sull'esecuzione e sul fallimento.

<sup>2</sup> Quando un credito garantito da pegno mobiliare non è annunciato dal debitore nè notificato dal creditore, quest'ultimo perde l'azione contro il debitore per l'importo scoperto. Rimangono riservati i capoversi terzo e quarto dell'articolo 49.

#### Art. 51.

#### E. Mansioni del commissario.

#### I. Inventario ed elenco dei debiti.

<sup>1</sup> Il commissario fa l'inventario dei beni del debitore e li stima, ad eccezione dei fondi che devono essere stimati secondo la presente legge.

<sup>2</sup> Il debitore è tenuto a dare al commissario tutte le informazioni che gli sono chieste circa la sua situazione finanziaria e quella del coniuge.

<sup>3</sup> Per i crediti garantiti da pegno sul bestiame, la copertura è determinata mediante la stima eseguita dalla cassa d'assicurazione del bestiame o, in mancanza di assicurazione, mediante stima di periti.

<sup>4</sup> Il commissario allestisce un elenco dei debiti sulla base dei crediti notificati e delle indicazioni del debitore e invita quest'ultimo a pronunciarsi su ogni singolo credito.

#### Art. 52.

#### II. Ordinanza relativa alla copertura.

#### 1. Contenuto.

<sup>1</sup> Allestito l'elenco dei debiti, il commissario emana un'ordinanza in cui indica i crediti coperti e quelli che non lo sono.

<sup>2</sup> Quest'ordinanza è notificata per iscritto al debitore, alla cassa d'ammortamento, ai creditori pignorati e ai fideiussori i

quali possono interporre ricorso entro dieci giorni all'autorità dei concordati per ciò che concerne la copertura.

#### Art. 53.

<sup>1</sup> Entro dieci giorni dalla notificazione dell'ordinanza relativa alla copertura, il debitore, la cassa d'ammortamento, i creditori pignorati e i fideiussori possono fare opposizione presso l'autorità dei concordati circa l'esistenza e l'importo di un credito notificato, come pure l'esistenza ed il grado del diritto di pegno che lo garantisce. 2. Opposizione.

<sup>2</sup> L'autorità dei concordati assegna all'opponente un termine di dieci giorni per intentare un'azione contro il creditore il cui credito o diritto di pegno è stato contestato. L'azione deve essere intentata presso il tribunale competente nel circondario dell'autorità dei concordati. Il processo è istruito nella forma accelerata.

<sup>3</sup> Se questi termini non sono osservati, l'opposizione è come non avvenuta. Nel caso di azione, fino a decisione sulla stessa, il commissario sospende all'occorrenza la procedura di sdebitamento.

<sup>4</sup> Il creditore che vince la causa subentra, per l'importo del suo credito, nei diritti della parte soccombente; la stessa regola si applica al credito garantito da fideiussione quando un fideiussore vince la causa. Se la causa è intentata dal debitore o dalla cassa d'ammortamento, i creditori posteriori subentrano, dato il caso, nei posti divenuti liberi.

#### Art. 54.

<sup>1</sup> Divenuta che sia definitiva l'ordinanza sulla copertura, il commissario trasmette gli atti alla cassa d'ammortamento. F. Piano di sdebitamento.

<sup>2</sup> Questa cassa allestisce un piano di sdebitamento nel quale sono designati i crediti da ammortizzare e indicate le proposte sull'importo delle sue prestazioni e di quelle del proprietario. Dato il caso, essa si pronuncia, d'intesa con l'istituto di soccorso agricolo, anche sulle modalità del concordato e sul modo di raccogliere i mezzi necessari al pagamento del dividendo concordatario. Si terrà pure conto dei contributi che fossero dati dal coniuge.

<sup>3</sup> La cassa d'ammortamento trasmette all'autorità dei concordati il piano di sdebitamento, corredato del rapporto e delle proposte del commissario.

<sup>4</sup> Non vi è assemblea dei creditori.

<sup>5</sup> Se il piano di sdebitamento prevede una moratoria per il rimborso del capitale, il commissario richiama l'attenzione dei fideiussori e condebitori sul loro diritto all'estensione di questa moratoria.

Capo quinto.

OMOLOGAZIONE.

Art. 55.

A. Convocazione alla discussione.

1. Mediante avviso pubblico.

<sup>1</sup> L'autorità dei concordati delibera sulla domanda del debitore in seguito a discussione orale alla quale convoca mediante avviso pubblico.

<sup>2</sup> L'avviso pubblico comunica :

- a) che il piano di sdebitamento è depositato insieme con gli atti presso l'autorità dei concordati e che gli interessati potranno consultarlo durante dieci giorni prima della discussione ;
- b) che il debitore, il commissario, i creditori, i fideiussori e la cassa d'ammortamento potranno, durante la discussione, proporre modificazioni e fare opposizione all'omologazione del piano di sdebitamento e del concordato.

Art 56.

II. Senza avviso pubblico.

<sup>1</sup> L'avviso pubblico non è necessario quando tutti i creditori e fideiussori noti di crediti ipotecari scoperti, come pure il commissario, la cassa d'ammortamento e il debitore hanno aderito al piano di sdebitamento.

<sup>2</sup> In questo caso, i creditori e fideiussori noti di crediti chirografari, come pure il commissario, la cassa d'ammortamento e il debitore sono avvertiti per iscritto che possono opporsi durante la discussione all'omologazione del concordato.

Art. 57.

B. Decisione  
I. Contenuto

<sup>1</sup> La decisione d'omologazione enuncia chiaramente le misure necessarie allo sdebitamento.

<sup>2</sup> Per l'ammortamento di crediti ipotecari scoperti, l'autorità dei concordati fissa le annuità del proprietario e i contributi della cassa d'ammortamento, come pure l'importo dei titoli di riscatto da emettere per ogni creditore e determina a quanto ascende la parte scoperta per ogni credito.

<sup>3</sup> Essa ordina nello stesso tempo le misure reputate necessarie per consolidare l'azienda.

## Art. 58.

<sup>1</sup> Il piano di sdebitamento e il concordato vengono omologati quando sono adempiuti i requisiti previsti negli articoli 10 e 12 della presente legge e 306 della legge sulla esecuzione e sul fallimento e se le misure prese sembrano idonee a tutelare la situazione economica del debitore.

<sup>2</sup> Per giudicare se il dividendo concordatario è conforme ad equità, l'autorità dei concordati non tiene conto del bestiame e delle masserizie del debitore che nella misura in cui non abbisognino per la continuazione dell'esercizio normale dell'azienda.

<sup>3</sup> L'articolo 310 della legge sull'esecuzione e sul fallimento è applicabile ai crediti chirografari contestati dal debitore; il dividendo concordatario spettante a questi crediti dev'essere consegnato alla cassa d'ammortamento.

II. Requisiti dell'omologazione.

1. In generale.

## Art. 59.

<sup>1</sup> L'autorità dei concordati fa dipendere l'omologazione dalla condizione che il coniuge, in quanto i suoi beni non siano investiti, totalmente o nella maggior parte, nell'azienda da sdebitare, partecipi finanziariamente, nel limite degli obblighi del regime matrimoniale, allo sdebitamento mediante un versamento, che sarà in generale unico.

<sup>2</sup> Tuttavia, essa non può in alcun caso esigere dalla moglie una prestazione superiore alla perdita che dovrebbe sopportare nel fallimento del marito.

<sup>3</sup> L'autorità dei concordati fissa la natura, l'importanza e la destinazione della prestazione del coniuge.

2. Partecipazione del coniuge.

## Art. 60.

Qualora l'autorità dei concordati reputi che il proprietario stesso non è degno d'aiuto ma ne sono degni invece membri della famiglia che vivono in comunione domestica con lui, l'omologazione dello sdebitamento non può avvenire se non dopo che il proprietario sia stato interdetto o privato dell'amministrazione dei suoi beni nel senso dell'articolo 395, secondo capoverso, del Codice civile.

3. Membri della famiglia degni d'aiuto.

## Art. 61.

<sup>1</sup> Le fidejussioni prestate dal debitore sono estinte mediante l'assegnazione del dividendo concordatario spettante ai crediti chirografari.

<sup>2</sup> L'autorità dei concordati può tuttavia assegnare un dividendo ridotto o prescindere da ogni dividendo. Essa tien conto

III. Fidejussioni.

1. Prestate dal debitore.

delle circostanze, specialmente delle ripercussioni alle quali sono esposti il debitore principale e i fideiussori, come pure dell'origine della fideiussione.

<sup>3</sup> Il dividendo è depositato presso la cassa d'ammortamento e non può essere pagato al creditore se non dopo che quest'ultimo abbia escusso senza risultato il debitore principale.

<sup>4</sup> Se il dividendo non è reclamato entro dieci anni dalla scadenza del credito principale, esso è devoluto alla cassa d'ammortamento.

#### Art. 62.

2. Prestate da terzi.

<sup>1</sup> I fideiussori rispondono della parte scoperta dei crediti chirografari e dei crediti ipotecari che superano il doppio del valore di stima del pegno; essi non hanno diritto di regresso contro il debitore. In quanto il fideiussore sia surrogato nei diritti del creditore pignoratizio, egli gode dei diritti di ricupero nel senso della presente legge.

<sup>2</sup> È applicabile per analogia l'articolo 20.

#### Art. 63.

IV. Notificazione e pubblicazione.

<sup>1</sup> L'autorità dei concordati notifica la decisione d'omologazione:

- a) al debitore, alla cassa d'ammortamento e al commissario, nel suo testo integrale;
- b) ai creditori e fideiussori che hanno proposto modificazioni, con i motivi della decisione in quanto essi li concernano;
- c) all'ufficio d'esecuzione, senza i considerandi, ma soltanto quando la decisione è passata in giudicato.

<sup>2</sup> Divenuta che sia definitiva, l'omologazione del piano di sdebitamento e del concordato è pubblicata nel Foglio ufficiale del Cantone e, se l'autorità dei concordati lo reputa utile, in altri fogli, a meno che la convocazione alla discussione non sia stata pubblicata. In questo caso, i creditori e i fideiussori noti sono informati per iscritto della decisione.

<sup>3</sup> Nel caso in cui sia stata concessa una moratoria in applicazione dell'articolo 46, l'autorità dei concordati ne comunica la cessazione all'ufficio del registro fondiario, e, ove occorra, all'ufficio per il pegno sul bestiame. Quando la decisione è stata pubblicata in virtù del capoverso secondo o lo sdebitamento è stato rifiutato, la cessazione della moratoria viene pubblicata.

## Art. 64.

<sup>1</sup> Quando l'omologazione è divenuta definitiva, la cassa d'ammortamento domanda l'iscrizione dell'ipoteca da costituire in suo favore, la cancellazione dei diritti di pegno non coperti e, ove occorra, la riduzione di quelli che non sono coperti che parzialmente, come pure l'annotazione di una restrizione della facoltà di disporre giusta l'articolo 82; essa emette inoltre i titoli di riscatto e le attestazioni di scoperto.

C. Esecuzione della decisione.

<sup>2</sup> Per il rimanente, il commissario eseguisce la decisione secondo l'ordinanza che emanerà il Consiglio federale.

## Art. 65.

<sup>1</sup> Se, durante l'ammortamento, la situazione del proprietario migliora per effetto del maggior reddito o per altra causa analoga, l'autorità dei concordati può, a richiesta della cassa d'ammortamento, aumentare fino al doppio le annuità del proprietario e ridurre proporzionalmente i contributi pubblici.

D. Modificazione successiva della decisione.

I. Miglioramento progressivo della situazione del proprietario.

<sup>2</sup> L'autorità dei concordati decide in seguito a discussione orale alla quale sono convocati gli interessati.

<sup>3</sup> Se la richiesta della cassa d'ammortamento è respinta, essa non può essere ripresentata prima che siano trascorsi due anni.

<sup>4</sup> L'aumento delle annuità è senza effetto sui versamenti supplementari da fare dal proprietario in applicazione del diritto cantonale.

## Art. 66.

<sup>1</sup> Se, nei venticinque anni successivi all'omologazione del piano di sdebitamento, il patrimonio del debitore dovesse aumentare per effetto di un'eredità, di una donazione o di causa analoga, i diritti derivanti da un attestato di carenza dei beni possono essere esercitati, in conformità dell'articolo 149, secondo capoverso, della legge sull'esecuzione e sul fallimento, dalla cassa d'ammortamento fino all'importo del valore capitalizzato delle sue prestazioni. Questi diritti possono essere esercitati, nelle stesse condizioni, dai creditori pignorati per l'importo accertato nell'attestazione di scoperto, come pure dall'istituto di soccorso agricolo per le somme versate al debitore in connessione con lo sdebitamento.

II. Miglioramento della situazione del debitore.

<sup>2</sup> Se il debitore contesta di aver acquistato nuovi beni, il giudice decide seguendo la procedura accelerata.

<sup>3</sup> Se i nuovi beni del debitore sono stati pignorati, gli interessati indicati nel primo capoverso possono parimente, entro i quaranta giorni, partecipare al pignoramento senza preventiva esecuzione.

<sup>4</sup> L'ufficio d'esecuzione deve comunicare alla cassa d'ammortamento ogni sequestro dei beni di un debitore sdebitato, come pure ogni pignoramento che non è stato eseguito in virtù di un sequestro.

#### Art. 67.

E. Effetto dello sdebitamento sul fitto.

<sup>1</sup> Allorquando un podere dato in affitto è stato sdebitato e il fitto è manifestamente esagerato, il proprietario è obbligato a concedere all'affittuario una riduzione del fitto proporzionale allo sgravio di cui fruisce egli stesso.

<sup>2</sup> In caso di contestazione, decide l'autorità dei concordati dopo aver sentito gli interessati.

#### Art. 68.

F. Condebitori e garanti.

Le disposizioni dei capi quarto e quinto concernenti i diritti dei fideiussori nella procedura si applicano per analogia ai condebitori e garanti.

#### Capo sesto.

### CONSOLIDAMENTO DI AZIENDE SDEBITE.

#### Art. 69.

A. Misure di garanzia.  
I. Generali.

<sup>1</sup> La cassa d'ammortamento tiene un registro pubblico dei proprietari il cui podere è stato sdebitato a loro richiesta.

<sup>2</sup> Fintanto che un'iscrizione in questo registro non sia stata cancellata, la persona iscritta non può più sottoscrivere validamente fideiussioni.

<sup>3</sup> Il debitore non può, senza il consenso della cassa d'ammortamento, costituire pegni nè alienare bestiame in una misura che ecceda i bisogni d'un esercizio normale; il consenso della cassa d'ammortamento gli è pure necessario per eseguire costruzioni e riparazioni importanti; lo stesso dicasi per tagliare boschi, in quanto ciò ecceda i bisogni di uno sfruttamento normale.

<sup>4</sup> Rimangono inoltre riservate le misure prescritte nel caso di alienazione di poderi sdebitati e per prevenire l'indebitamento eccessivo.

## Art. 70.

<sup>1</sup> La cassa d'ammortamento può prescrivere al debitore di tenere una contabilità adeguata alla natura e all'importanza dell'azienda; essa allestisce i moduli necessari.

<sup>2</sup> Il debitore deve permettere agli incaricati della cassa d'ammortamento di esaminare in ogni tempo i libri contabili e i documenti giustificativi.

II. Mediante decisione speciale.

1. Della cassa d'ammortamento.

## Art. 71.

Se i requisiti indicati nell'articolo 395 del Codice civile sono adempiuti, l'autorità competente nomina al debitore, su proposta della cassa d'ammortamento, un assistente per l'amministrazione dei suoi beni. In caso di rifiuto della sua proposta, la cassa d'ammortamento può ricorrere contro la decisione.

2. Dell'autorità tutoria.

## Art. 72.

<sup>1</sup> Su proposta della cassa d'ammortamento, l'autorità dei concordati può prescrivere sia nell'omologazione del piano di sdebitamento sia più tardi che l'azienda sdebitata sia sottoposta alla sorveglianza di un rappresentante della cassa d'ammortamento o di un'altra persona idonea. Con la sorveglianza può essere congiunta una consulenza d'esercizio.

3. Dell'autorità dei concordati.

<sup>2</sup> La cassa d'ammortamento sostiene le spese.

## Art. 73.

Su proposta del debitore e con il consenso della cassa d'ammortamento, l'autorità competente può più tardi abrogare o modificare le misure di garanzia previste negli articoli 69, terzo capoverso e da 70 a 72. Esse si estinguono di diritto nello stesso tempo che l'obbligo del debitore di pagare annuità.

B. Durata.

## Art. 74.

Allorquando il debitore è in mora nel pagamento di due annuità, la cassa d'ammortamento ha il diritto di chiedere, a sua scelta, l'esecuzione in via di realizzazione del pegno o quella in via di pignoramento. Essa può inoltre dichiarare che tutte le annuità future saranno esigibili alla prossima scadenza per il loro valore capitalizzato e, in mancanza di pagamento, può promuovere l'esecuzione in via di realizzazione del pegno.

C. Escusione.

Capo settimo.

## ALIENAZIONE DI PODERI SDEBITATI.

### Art. 75.

A. Consenso della cassa d'ammortamento.

<sup>1</sup> Per un periodo di venticinque anni dall'omologazione del piano di sdebitamento, non può essere validamente concluso, senza il consenso della cassa d'ammortamento, alcun atto giuridico che si riferisca ad un fondo indebitato.

<sup>2</sup> Questo consenso deve esser negato quando l'operazione sembri di natura tale da compromettere in qualsiasi modo il soddisfacimento delle pretese contemplate negli articoli da 76 a 79, specialmente quando le somme esigibili non siano pagate nè garantite o esista una sproporzione evidente tra il prezzo indicato per l'alienazione e il valore venale.

<sup>3</sup> Inoltre, la cassa d'ammortamento può negare il consenso:

- a) in caso di alienazione totale, quando l'acquirente non offra garanzia per lo sfruttamento razionale del podere ;
- b) in caso di alienazione parziale, quando, date le circostanze, la parte che rimane all'alienante non costituisca un mezzo d'esistenza sufficiente per chi sfrutta il podere.

<sup>4</sup> Contro il rifiuto del consenso gli interessati possono ricorrere entro trenta giorni all'autorità dei concordati.

### Art. 76.

B. Obbligo in caso d'alienazione.  
I. Alienazione totale.

1. Regola.

a. Versamento alla cassa d'ammortamento.

<sup>1</sup> Per ogni alienazione eseguita entro i venticinque anni dall'omologazione del piano di sdebitamento, il prezzo d'acquisto deve essere pagato in contanti nella misura in cui supera l'importo dei crediti ipotecari coperti. L'acquirente deve fare questo pagamento alla cassa d'ammortamento.

<sup>2</sup> La somma pagata serve anzitutto a coprire il valore capitalizzato delle annuità che il proprietario deve ancora versare.

<sup>3</sup> Per il rimanente, essa è adoperata, per coprire i contributi che la cassa d'ammortamento ha già pagati, senza interessi, e il valore capitalizzato di quelli che restano da versare.

### Art. 77.

b. Eccedenza.

<sup>1</sup> L'eccedenza serve a rimborsare la parte scoperta dei crediti ipotecari non coperti e, se è il caso, i mutui concessi dall'istituto di soccorso agricolo. Questi crediti stanno, tra essi, nello stesso grado.

<sup>3</sup> La cassa d'ammortamento consegna all'alienante l'importo che rimane dopo il pagamento dei crediti di cui sopra, a meno che non siano iscritti nel registro fondiario un diritto di pegno eccedente il limite dell'aggravio ovvero un'annotazione nel senso degli articoli 619, 960 o 961 del Codice civile.

#### Art. 78.

Se l'acquirente offre una garanzia per il pagamento delle annuità dovute dal proprietario, la cassa d'ammortamento può, eccezionalmente, autorizzarlo ad assumere questo pagamento. In questo caso, il valore capitalizzato delle dette annuità è ridotto del versamento eseguito in contanti dall'acquirente; l'articolo 76, secondo capoverso, non è applicabile.

2. Eccezione.

#### Art. 79.

<sup>1</sup> Se entro il termine di venticinque anni viene alienata solo una parte del fondo, l'acquirente deve versare alla cassa d'ammortamento il prezzo d'acquisto, in quanto superi l'importo dei crediti ipotecari coperti ripartiti sulla parte alienata conformemente all'articolo 833 del Codice civile.

II. Alienazione parziale.

<sup>2</sup> La cassa d'ammortamento adopera la somma ricevuta conformemente agli articoli 76 e 77.

<sup>3</sup> Fintanto che le annuità del proprietario non siano state totalmente pagate, il creditore non può esercitare il diritto previsto dall'articolo 833, secondo capoverso, del Codice civile.

<sup>4</sup> Quando un potere consta di più fondi ed uno di essi è alienato, queste disposizioni si applicano per analogia.

#### Art. 80.

<sup>1</sup> Nel caso di realizzazione forzata entro venticinque anni dall'omologazione del piano di sdebitamento, il valore capitalizzato delle annuità dovute dal proprietario come pure l'importo, senza interesse, dei contributi versati dalla cassa d'ammortamento e il valore capitalizzato dei contributi non versati, sono iscritti nell'elenco degli oneri come crediti ipotecari.

III. Esecuzione forzata.

<sup>2</sup> Se il valore capitalizzato delle annuità è coperto dal prezzo di aggiudicazione, le annuità possono essere messe a carico dell'acquirente. Se esso non è interamente coperto, l'importo coperto deve essere versato in contanti alla cassa d'ammortamento.

<sup>3</sup> I contributi della cassa d'ammortamento che sono coperti dal prezzo d'aggiudicazione devono sempre essere versati in contanti.

#### Art. 81.

C. Espropriazione.

Nel caso di espropriazione totale o parziale di un podere sdebitato, gli articoli da 76 a 79 si applicano per analogia.

#### Art. 82.

D. Annotazione delle restrizioni.

Le restrizioni contemplate nel presente capo, sono annotate nel registro fondiario. L'ufficiale del registro fondiario non può, senza il consenso della cassa d'ammortamento, fare alcuna operazione relativa ai fondi colpiti da queste restrizioni.

#### Art. 83.

E. Levata delle restrizioni.

<sup>1</sup> Il proprietario che paga il valore capitalizzato delle annuità ancora dovute e i contributi della cassa d'ammortamento, può chiedere a questa cassa di autorizzare la cancellazione dell'ipoteca costituita a suo favore. Non sono computati interessi per le somme versate anteriormente.

<sup>2</sup> Se il proprietario estingue inoltre la parte scoperta dei crediti ipotecari non coperti e, se è il caso, i mutui concessi dall'istituto di soccorso agricolo, l'annotazione prevista dall'articolo 82 sarà parimente cancellata, a richiesta della cassa d'ammortamento. Per la cancellazione di ipoteche iscritte a favore dell'istituto di soccorso agricolo, è richiesta l'autorizzazione di quest'ultimo.

### Parte terza.

## PROVVEDIMENTI GENERALI PER PREVENIRE L'INDEBITAMENTO ECCESSIVO.

#### Capo primo.

#### LIMITI DELL'AGGRAVIO.

#### Art. 84.

A. Regola.

<sup>1</sup> I fondi agricoli non possono essere gravati da nuovi diritti di pegno immobiliare nè da nuovi oneri fondiari oltre l'importo del valore di stima stabilito conformemente alla presente legge; fanno stato, per i diritti di pegno, l'importo iscritto della somma garantita e, per gli oneri fondiari, il loro valore iscritto.

<sup>2</sup> Le parti di comproprietà non possono essere gravate oltre l'importo di una frazione del valore di stima corrispondente alla parte iscritta.

#### Art. 85.

<sup>1</sup> Le prescrizioni sui limiti dell'aggravio non sono applicabili:

- a) ai diritti di pegno legali contemplati negli articoli 808, 810 e 836 del Codice civile;
- b) agli oneri fondiari di diritto pubblico;
- c) ai diritti di pegno costituiti in virtù della presente legge a favore della cassa d'ammortamento e dell'istituto di soccorso agricolo.

<sup>2</sup> I diritti di pegno costituiti in seguito a miglioramento del suolo nel senso degli articoli 820 e 821 del Codice civile possono essere iscritti anche se con ciò i diritti di pegno e gli oneri fondiari già esistenti superano i limiti dell'aggravio.

#### Art. 86.

<sup>1</sup> Col consenso dell'autorità competente, possono essere costituiti in forma d'ipoteche dei diritti di pegno superiori ai limiti dell'aggravio:

- a) per garantire i crediti della moglie per i suoi apporti, i crediti derivanti dalla patria potestà o dalla tutela e i crediti per vitalizio;
- b) per garantire i mutui che istituti di credito o di soccorso con carattere di utilità pubblica concedono ad agricoltori o per i quali prestano fideiussione, allo scopo di render loro possibile di acquistare o di ingrandire un podere o di procedere a importanti riparazioni o trasformazioni necessarie;
- c) per garantire i crediti degli artigiani o degli imprenditori conformemente all'articolo 837, numero 3, del Codice civile.

<sup>2</sup> Nei casi previsti nel primo capoverso, lettere *b* e *c*, i crediti devono essere ammortizzati mediante annuità equivalenti almeno alla venticinquesima parte del capitale primitivo; queste annuità sono fissate ogni volta dall'autorità competente e iscritte nel registro fondiario. Il diritto di pegno si estingue, per ogni annuità, tre anni dopo che essa è divenuta esigibile.

<sup>3</sup> I Cantoni designano le autorità competenti per autorizzare questi sorpassi dei limiti dell'aggravio come pure un'istanza di ricorso che decide definitivamente; essi regolano la procedura.

B. Eccezioni.  
I. Senza il consenso dell'autorità.

II. Col consenso dell'autorità.

## Art. 87.

C. Ammortamento in caso di riduzione dei limiti dell'aggravio.

<sup>1</sup> Se, in seguito a una nuova stima eseguita nel senso della presente legge, crediti ipotecari risultano interamente o parzialmente scoperti, l'importo scoperto deve essere ammortizzato in quindici anni con rate uguali. Il diritto di pegno inerente a ciascuna rata si estingue tre anni dopo che la rata è divenuta esigibile.

<sup>2</sup> Questa disposizione non è applicabile al credito della moglie per i suoi apporti, ai crediti derivanti dalla potestà dei genitori o dalla tutela, nè ai crediti per vitalizio.

## Art. 88.

D. Posto ipotecario.

Allorquando un diritto di pegno che supera i limiti dell'aggravio si estingue, il posto ipotecario non diviene per ciò vacante.

## Art. 89.

E. Operazioni del registro fondiario.

I. Per fondi già assoggettati.

L'iscrizione di un diritto di pegno sopra un fondo assoggettato alla legge e stimato in conformità di essa, deve essere rifiutata dall'ufficiale del registro fondiario se il diritto da costituire è contrario alle disposizioni sui limiti dell'aggravio.

## Art. 90.

II. Per fondi non ancora assoggettati.

<sup>1</sup> Se è notificato per l'iscrizione un diritto di pegno sopra un fondo che non è ancora stato assoggettato alla legge e se l'ufficiale reputa che la parte prima della presente legge è applicabile ovvero dubita della sua applicabilità, egli procede all'iscrizione nel giornale, ma invita nello stesso tempo il proprietario a chiedere, entro dieci giorni, una decisione di assoggettamento.

<sup>2</sup> Se il termine non è osservato, l'ufficiale rifiuta l'iscrizione. Lo stesso dicasi quando l'autorità competente dichiara la presente legge applicabile, ma non autorizza il sorpasso dei limiti dell'aggravio. Se, invece, essa dichiara inapplicabile la legge o se autorizza un sorpasso dei limiti dell'aggravio, il diritto di pegno è immediatamente iscritto nel registro fondiario.

<sup>3</sup> L'ufficiale che iscrive provvisoriamente un'ipoteca legale d'artigiano o d'imprenditore invita il creditore ad iniziare, entro dieci giorni, la procedura di assoggettamento, sotto comminatoria che trascorso infruttuosamente detto termine, l'iscrizione provvisoria sarà cancellata. Le spese della procedura di assoggettamento sono a carico del proprietario.

## Art. 91.

Le disposizioni sulle operazioni del registro fondiario relative alla notificazione di diritti di pegno s'applicano parimente alla costituzione di oneri fondiari.

III. Nel caso di costituzione di oneri fondiari.

## Art. 92.

<sup>1</sup> I Cantoni possono dichiarare l'articolo 90 inapplicabile ai beni immobili urbani o situati in località di carattere urbano.

IV. Eccezioni.

<sup>2</sup> Le regioni nelle quali questa disposizione è inapplicabile devono essere esattamente delimitate per ogni circondario del registro fondiario.

<sup>3</sup> Allorquando un fondo situato in una tale regione sia nondimeno assoggettato alla legge, i diritti di pegno costituiti anteriormente sono validi anche se superano i limiti dell'aggravio. È riservato l'articolo 88.

## Art. 93.

Gli articoli 848 e 850, secondo capoverso, del Codice civile sono abrogati e sostituiti dalle disposizioni seguenti :

F. Modificazioni del codice civile.

*Art. 848.* Una rendita fondiaria sopra un fondo agricolo non può eccedere i tre quarti del valore di reddito determinato conformemente alle norme della legge sullo sdebitamento di poderi agricoli.

II. Limiti dell'aggravio.

Una rendita fondiaria sopra altri fondi rurali non può eccedere i due terzi del valore di reddito del terreno, aumentato della metà del valore di costruzione degli edifici.

Una rendita fondiaria sopra fondi urbani non può eccedere i tre quinti della media fra il valore di reddito ed il valore del terreno e degli edifici.

Per i fondi non agricoli, la stima dei valori determinanti avviene a norma di una procedura ufficiale regolata dalla legislazione cantonale.

*Art. 850, secondo capoverso :*

Salvo nei casi stabiliti dalla legge, il creditore della rendita può esigere il capitale solo alla fine di ogni periodo di quindici anni e previa disdetta di un anno.

## Capo secondo.

## DIRITTO SUCCESSORIO.

## Art. 94.

Gli articoli 619, 620, 621 e 625 del Codice civile sono abrogati e sostituiti dalle disposizioni seguenti :

3. *Partecipazione agli utili da parte dei coeredi.*

*Art. 619.* Avvenendo che un immobile sia stato attribuito ad uno degli eredi al disotto del suo valore venale e che sia rivenduto, anche solo in parte, nei successivi quindici anni, i coeredi possono pretendere una equa parte dell'utile, a condizione che questo diritto sia stato annotato nel registro fondiario all'atto della divisione.

Questa parte non dev'essere maggiore di ciò che i coeredi avrebbero avuto se il fondo fosse stato attribuito secondo il valore venale.

I coeredi non hanno diritto al maggior valore risultante da migliorie, costruzioni, crescita di boschi e cause simili.

V. *Aziende agricole.*

1. *Esclusione della divisione.*  
a. *Condizioni.*

*Art. 620.* Quando dell'eredità faccia parte un'azienda agricola costituente un'unità economica e tale da garantire un'esistenza sufficiente, essa è intieramente attribuita ed imputata per il valore del suo reddito a quello degli eredi che si dichiara disposto a riceverla e che sembri idoneo ad assumerne l'esercizio.

In questo caso, il prezzo d'imputazione è stabilito secondo le norme della legge sullo sdebitamento di poderi agricoli.

L'assuntore può pretendere, insieme con l'azienda, anche gli utensili, le scorte ed il bestiame destinati al podere, per il valore ch'essi rappresentano per l'azienda.

b. *Designazione dell'assuntore.*

*Art. 621.* In caso di opposizione da parte di un coerede, o quando più d'uno sia disposto ad assumerne l'esercizio, l'autorità competente decide circa l'attribuzione, tenuto calcolo dell'uso locale e, in difetto di questo, delle condizioni personali dei coeredi.

Gli eredi che intendessero esercitare l'azienda personalmente hanno in prima linea il diritto di pretendere ch'essa sia loro attribuita per intero.

Se nessuno dei figli intende assumere l'azienda, questa può essere domandata dalle figlie in quanto esse od i loro mariti ne sembrino idonei.

c. *Discendenti minorenni.*

*Art. 621bis.* Allorchè il defunto lascia dei discendenti minorenni, gli eredi devono, con riserva del consenso dell'autorità tutoria, mantenere la comunione ereditaria o costituire un'indivisione fino al momento in cui, secondo le circostanze, potrà essere presa una decisione quanto all'attribuzione a un discendente.

*Art. 621ter.* Allorchè l'azienda agricola si presta, per la sua estensione e la sua natura, a venir frazionata in parecchie aziende minori vitali, la divisione può essere eseguita mediante attribuzione di quest'ultime al loro valore di reddito, se uno o più eredi si dichiarino disposti a riceverle e sembrino idonei ad assumerne l'esercizio.

2. *Eccezioni.*  
a. *Generali.*

In caso di contestazione, l'autorità competente decide.

*Art. 621quater.* I Cantoni hanno il diritto di prescrivere che nelle regioni montane e in quelle in cui la proprietà fondiaria è frazionata, la divisione può essere eseguita mediante attribuzione per il valore di reddito di singoli beni immobili a diversi eredi; ciò non deve peraltro avere, di regola, come conseguenza un nuovo frazionamento.

b. *Particolari.*

Nelle regioni di carattere urbano, i Cantoni possono autorizzare l'attribuzione a un prezzo superiore al valore di reddito.

Queste prescrizioni devono indicare esattamente le regioni nelle quali sono valide eccezioni siffatte; esse sono sottoposte all'approvazione del Consiglio federale.

*Art. 625.* Se all'azienda agricola che forma l'esercizio principale è inseparabilmente connessa un'altra di carattere accessorio, questa dev'essere attribuita all'assuntore che si dichiara disposto ad assumere l'intera azienda e ne sembra idoneo; il prezzo dell'azienda accessoria è fissato al valore venale, mentre l'azienda principale è attribuita al valore di reddito; le due somme si imputano sulla quota dell'erede.

3. *Aziende*  
*accessorie.*

In caso d'opposizione da parte di un coerede o quando più d'uno sia disposto ad assumerne l'esercizio, l'autorità competente decide circa l'attribuzione, l'alienazione o la separazione dell'azienda accessoria, tenuto calcolo della capacità economica delle aziende precedentemente riunite e delle condizioni personali degli eredi.

In caso di contestazione, la medesima autorità fissa il valore venale per il quale l'azienda accessoria è imputata sulla quota dell'erede.

*Art. 625bis.* Se è impossibile d'attribuire un'intera azienda agricola ad uno o più eredi o di frazionarla in parecchie aziende vitali, ciascun coerede può esigere la vendita di tutta l'azienda.

4. *Alienazione.*

La vendita si fa all'asta se uno degli eredi ne fa domanda; qualora gli eredi non riescano ad intendersi, l'autorità competente decide se l'asta sarà pubblica o tra i soli coeredi.

### Capo terzo.

## DELLA COMPERA E VENDITA DEI FONDI AGRICOLI.

### Art. 95.

L'articolo 218 del Codice delle obbligazioni è abrogato e sostituito dalla disposizione seguente :

*c. Rivendita  
di fondi  
agricoli.  
1. Regola.*

*Art. 218.* I fondi agricoli non possono essere alienati, nè in tutto nè in particelle, durante sei anni a contare dal loro acquisto.

Questa disposizione non si applica ai terreni da costruzione nè agli immobili soggetti all'amministrazione tutoria o realizzati nella procedura di esecuzione o di fallimento.

*II. Eccezioni.*

*Art. 218bis.* L'autorità dichiarata competente dal Cantone sul territorio del quale si trova il fondo può autorizzare, per motivi gravi, l'alienazione prima che sia spirato il termine di sei anni, in specie quando si tratti di liquidare una successione, di arrotondare un'azienda agricola o d'impedire una realizzazione forzata. La sua decisione è definitiva.

Allorchè l'autorità autorizza un'alienazione anticipata, essa concede la preferenza all'acquirente che è agricoltore e che acquista il fondo per sfruttarlo egli stesso o per farlo sfruttare da membri della sua famiglia che vivono con lui in comunione domestica.

L'autorità nega l'alienazione anticipata quando, considerate tutte le circostanze, il prezzo d'acquisto è così alto da non permettere all'acquirente di garantirsi l'esistenza.

*III. Conseguenze.*

*Art. 218ter.* Ogni operazione che contravviene a queste disposizioni o che è diretta ad eluderle è nulla e non può essere iscritta nel registro fondiario. È applicabile per analogia l'articolo 90, primo e secondo capoverso, della legge sullo sdebitamento di poderi agricoli.

Parte quarta.

**SPESE E TASSE.**

Art. 96.

<sup>1</sup> Per tutte le disposizioni prese nella procedura di sdebitamento, l'autorità dei concordati riscuote una tassa unica di cento franchi al massimo; essa può addossarne una parte al fideiussore che ha chiesto di essere ammesso al beneficio della moratoria per il rimborso del capitale.

A. Autorità dei concordati  
I. Procedura di sdebitamento.

<sup>2</sup> Per la procedura e la decisione concernenti l'aumento delle annuità del debitore o la revoca della moratoria per il rimborso del capitale, l'autorità dei concordati riscuote dalla parte soccombente una tassa di cinquanta franchi al massimo.

<sup>3</sup> Il debitore anticipa all'autorità dei concordati le spese della procedura di sdebitamento; nei casi contemplati nel secondo capoverso, l'anticipazione è fatta dalla parte richiedente.

Art. 97.

Per la procedura e la decisione concernenti la riduzione del fitto, l'autorità dei concordati riscuote dal richiedente una tassa di trenta franchi al massimo e l'importo delle sue spese.

II. Misure in favore degli affittuari.

Art. 98.

In caso di ricorso, l'autorità cantonale superiore dei concordati riscuote dalla parte soccombente una tassa di cinquanta franchi al massimo e l'importo delle sue spese.

III. Procedura di ricorso.

Art. 99.

Nella misura in cui gli istituti di soccorso agricolo esercitano la loro attività in virtù della presente legge, le norme che la disciplinano stabiliscono se il debitore deve pagare loro spese o tasse; queste saranno il più possibile moderate.

B. Istituti di soccorso agricolo.

Art. 100.

Nessuna tassa può essere riscossa per le iscrizioni, annotazioni, modificazioni e cancellazioni da farsi nel registro fondiario o sui titoli di pegno in esecuzione di misure di sdebitamento.

C. Tasse del registro fondiario.

## Art. 101.

D. Commissario.

<sup>1</sup> L'autorità dei concordati fissa gli onorari che il debitore deve corrispondere al commissario nella procedura di sdebitamento.

<sup>2</sup> Per le tasse del commissario fa norma la tariffa applicabile alla legge sull'esecuzione e sul fallimento.

## Art. 102.

E. Altre autorità cantonali.

I Cantoni emanano disposizioni sulle tasse e sul rimborso delle spese sopportate dalle autorità competenti per pronunciare l'assoggettamento alla legge, per eseguire le stime e rivederle, come pure per autorizzare il sorpasso dei limiti dell'aggravio.

## Parte quinta.

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.**

## Art. 103.

A. Calcolo del valore capitalizzato.

Agli effetti della presente legge, il valore capitalizzato delle annuità e dei contributi si calcola sulla base di un interesse del quarto per cento.

## Art. 104.

B. Ricorso all'autorità superiore dei concordati.

Nei Cantoni dove esiste un'autorità superiore dei concordati, le parti soccombenti in prima istanza nei casi degli articoli 20, 26, secondo capoverso, 31, 32, 33, 34, 44, 47, 63, 65, 67 e 75 possono ricorrere ad essa entro dieci giorni.

## Art. 105.

C. Situazione dell'istituto di soccorso agricolo.

<sup>1</sup> Quando uno sdebitamento è congiunto con una procedura di concordato è riservata la collaborazione degli istituti di soccorso agricolo esistenti.

<sup>2</sup> I Cantoni possono affidare l'amministrazione dell'istituto di soccorso agricolo alla cassa di ammortamento. Anche in questo caso, la responsabilità sussidiaria del Cantone non si applica che agli impegni della cassa derivanti dallo sdebitamento; essa non si estende a quelli dell'istituto di soccorso agricolo.

## Art. 106.

D. Diritti di pegno gravanti fondi non sdebitati.

<sup>1</sup> I diritti di pegno che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, gravano fondi agricoli non sono retti dalle disposizioni sui limiti dell'aggravio finchè non siano sottoposti ad una procedura di sdebitamento.

<sup>2</sup> Se un diritto di pegno eccedente i limiti dell'aggravio è cancellato, il posto ipotecario non diviene per ciò vacante. Il Consiglio federale emana le disposizioni particolareggiate sulla cancellazione, come pure sull'epurazione dei diritti di pegno.

#### Art. 107.

<sup>1</sup> I Cantoni possono prescrivere l'ammortamento dei crediti garantiti da fondi agricoli o non agricoli situati sul loro territorio.

E. Disposizioni cantonali sull'ammortamento.

<sup>2</sup> Le disposizioni prese dai Cantoni sono inapplicabili fino a quando il proprietario di un podere sdebitato sia obbligato a pagare annuità.

<sup>3</sup> Queste disposizioni richiedono per la loro validità l'approvazione del Consiglio federale.

#### Art. 108.

Il diritto successorio previsto dalla presente legge s'applica a tutte le successioni in cui è compresa un'azienda agricola, purchè al momento dell'entrata in vigore della legge la divisione non sia ancora chiusa e il defunto non abbia preso disposizioni contrarie per l'imputazione del valore del podere o l'attribuzione di quest'ultimo.

F. Diritto successorio.

#### Art. 109.

L'articolo 95 s'applica parimente ai fondi agricoli acquistati entro i sei anni che precedono l'attuazione della presente legge.

G. Divieto di rivendita.

#### Art. 110.

<sup>1</sup> I Cantoni emanano le disposizioni di complemento della presente legge, in specie per quanto concerne la competenza delle autorità incaricate dell'assoggettamento alla legge e delle stime.

H. Disposizioni cantonali d'applicazione.

<sup>2</sup> In quanto tali disposizioni complementari siano richieste per l'esecuzione della legge, i Cantoni sono obbligati ad emanarle e possono farlo in via di regolamento.

I. Diritti e doveri dei Cantoni.

<sup>3</sup> Esse richiedono per la loro validità l'approvazione del Consiglio federale.

#### Art. 111.

Se un Cantone non emana in tempo debito le disposizioni complementari necessarie all'esecuzione della presente legge per ciò che concerne l'assoggettamento alla legge, la stima, i limiti dell'aggravio e la compera e vendita di fondi agricoli, il Consiglio federale le emana provvisoriamente, in sua vece, dandone avviso all'Assemblea federale.

II. Disposizioni della Confederazione in luogo dei Cantoni.

## Art. 112.

**J. Esecuzione.**

<sup>1</sup> Il Consiglio federale emana le norme necessarie per l'esecuzione della presente legge.

<sup>2</sup> Esso vigila sull'applicazione della legge e può chiedere ai Cantoni rapporti periodici.

## Art. 113.

**K. Relazione tra risanamento e sdebitamento.**

<sup>1</sup> L'applicazione dei provvedimenti giuridici previsti per la protezione degli agricoltori nel disagio può essere chiesta entro i cinque anni successivi all'attuazione della presente legge.

<sup>2</sup> Nel caso in cui, dopo l'attuazione della presente legge, vengano concessi provvedimenti di risanamento secondo le disposizioni suddette, lo sdebitamento non potrà, di regola, essere eseguito.

<sup>3</sup> Possono essere consentite eccezioni soltanto se sia stata concessa una moratoria al rimborso del capitale oppure se per l'esecuzione dei provvedimenti non occorre attingere ai mezzi menzionati qui sotto e devoluti dalla Confederazione a scopo di aiuto finanziario o di compensazione.

## Art. 114.

**L. Aiuto finanziario e compensazione.**

**I. Aiuto finanziario.**

<sup>1</sup> Allo scopo di prolungare l'opera di soccorso in favore degli agricoltori nel disagio, degni d'essere aiutati, e in favore delle opere produttive destinate a combattere la crisi agricola, come pure allo scopo di render possibile l'esecuzione dei provvedimenti di risanamento e di facilitare il concordato ai proprietari di fondi che vengono sdebitati, la Confederazione continuerà l'aiuto finanziario in favore degli agricoltori nel disagio durante sette anni dall'attuazione della presente legge. A questo effetto, essa verserà ogni anno una somma di tre milioni di franchi al massimo in un fondo di soccorso. I sussidi federali prelevati da questo fondo, ascendono al doppio dei sussidi cantonali.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è autorizzato a prelevare ogni anno da questo somma, per costituire un fondo particolare, l'importo di un milione di franchi al massimo che sarà adoperato in favore delle regioni montane. Per l'aiuto finanziario da corrispondersi mediante questo fondo particolare, il contributo cantonale può essere ridotto fino a un quarto del sussidio federale.

<sup>3</sup> Nelle prestazioni del Cantone possono essere computati anche i mezzi messi per lo stesso scopo a sua disposizione da terzi.

## Art. 115.

<sup>1</sup> Allorchè un Cantone i cui fondi agricoli sono poco indebitati, rinunzia per questa ragione ad applicare la presente legge o l'applica soltanto in esigua misura e riceve di conseguenza poco o quasi nulla dal fondo di sdebitamento, mentre la sua agricoltura ha bisogno di beneficiare delle opere produttive destinate a combattere la crisi agricola, il Consiglio federale è autorizzato a corrispondergli un equo compenso perchè possa venir in soccorso agli agricoltori nel disagio degni di aiuto.

II. Compensazione.

<sup>2</sup> Questo compenso ascende alla metà della somma che spetterebbe al Cantone secondo il piano di ripartizione stabilito dal Consiglio federale per il fondo di sdebitamento; questa somma è ridotta dell'importo adoperato per lo sdebitamento.

<sup>3</sup> Per stabilire il piano di ripartizione il Consiglio federale terrà equo conto della situazione particolare delle regioni montane.

## Art. 116.

Il Consiglio federale determina le modalità per il pagamento dei sussidi della Confederazione, gli scopi e le condizioni per ottenere un aiuto dal fondo di soccorso o a titolo di compensazione.

III. Pagamento.

## Art. 117.

Il Consiglio federale fissa la data dell'attuazione della presente legge.

L. Attuazione.

Così decretato dal Consiglio nazionale,  
Berna, 6 dicembre 1940.

Il Presidente: **Dr. Nietlispach.**  
Il Segretario: **G. Bovet.**

Così decretato dal Consiglio degli Stati,  
Berna, 12 dicembre 1940.

Il Presidente: **Albert Malche.**  
Il Segretario: **Leimgruber.**

---

## Il Consiglio federale decreta :

La legge federale che precede sarà pubblicata conformemente all'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 12 dicembre 1940.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

*Il Cancelliere della Confederazione :*

**G. Bovet.**

Data della pubblicazione: *18 dicembre 1940.*

Termine di opposizione: *18 marzo 1941.*

---

## **Legge federale sullo sdebitamento di poderi agricoli. (Del 12 dicembre 1940.)**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1940
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	51
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	23.12.1940
Date	
Data	
Seite	659-698
Page	
Pagina	
Ref. No	10 150 640

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.